



Comune di Giornico

**REGOLAMENTO COMUNALE
CONCERNENTE GLI INCENTIVI PER
L'EFFICIENZA ENERGETICA,
L'IMPIEGO DI ENERGIE RINNOVABILI
E LA MOBILITÀ SOSTENIBILE**

Versione del 12.11.2025

Richiamati:

- l'art. 192 della Legge organica comunale del 10.03.1987 (LOG);
- l'art. 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale del 30 giugno 1987 (RALOC);
- la Legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT);
- la Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991;
- la Legge cantonale sull'energia dell'8 febbraio 1994 (Len);
- la Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) e relative Ordinanze;
- la Legge federale sull'approvvigionamento elettrico Del 23 marzo 2007 (LAEI) (stato primo gennaio 2026) e relative Ordinanze;
- il Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi per la decarbonizzazione, l'efficacia ed efficienza energetiche, la produzione di energia termica e la promozione dell'informazione nel settore dell'energia del 18 dicembre 2024;
- il Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi per progetti di sviluppo delle reti di teleriscaldamento del 18 dicembre 2024;
- il Decreto esecutivo concernente l'erogazione dei fondi federali del programma d'impulso di cui all'articolo 50a della legge federale sull'energia del 15 gennaio 2025;
- il Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili del 29 aprile 2014 (RFER);
- il Regolamento sull'utilizzazione dell'energia del 15 marzo 2023 (RUEn).

Il Consiglio Comunale di Giornico dispone:

Capitolo primo

Disposizioni generali e competenze

Art. 1 - Obiettivo

¹Il presente regolamento definisce i campi di applicazione e le condizioni di accesso agli incentivi comunali atti al finanziamento di misure realizzate sul territorio comunale volte a ridurre i consumi di energia, a favorire l'impiego di energie rinnovabili e la mobilità sostenibile.

Art. 2 - Autorità competenti

¹La decisione di concessione dell'incentivo compete al Municipio.

²Il Municipio definisce il montante degli incentivi tramite una specifica Ordinanza.

³Nell'ambito dell'applicazione del presente regolamento, le autorità competenti possono avvalersi di enti e specialisti esterni.

⁴Il Municipio può pubblicare in forma anonima a scopo divulgativo i dati tecnici concernenti gli oggetti incentivati.

⁵Nel caso di delega decisionale ad un Servizio dell'amministrazione, contro le decisioni di quest'ultimo è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica della decisione.

⁶Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

Art. 3 - Campi di applicazione

¹Il Comune può riconoscere un sostegno finanziario per l'attuazione di misure nei seguenti ambiti:

- a. interventi di risanamento energetico su edifici esistenti;
- b. impianti per la produzione e/o lo stoccaggio di calore o elettricità efficienti e/o a energia rinnovabile;
- c. soluzioni per una mobilità efficiente e sostenibile.

Art. 4 - Finanziamento

¹Gli incentivi vengono finanziati dal Fondo per le Energie Rinnovabili (FER). Essi rimangono in vigore fintanto che esisterà il contributo FER ai Comuni.

²L'erogazione degli incentivi è vincolata alla disponibilità del credito nel fondo FER comunale inserito a bilancio del Comune. Esaurito tale fondo, le richieste andranno inserite in una lista di attesa, evasa in base all'ordine cronologico di inoltro.

Capitolo secondo

Procedura e condizioni di incentivazione

Art. 5 - Procedura

¹La richiesta di contributo per gli art. da 7 a 13 va inoltrata al Municipio prima dell'inizio dei lavori. La domanda va presentata mediante l'apposito formulario (ottenibile presso l'Ufficio tecnico e pubblicato sul sito www.giornico.ch) completo di tutti gli allegati indicati.

²Il Municipio esamina la domanda in tutti i suoi aspetti (costi, verifica delle attestazioni tecniche, ecc.) e decide in merito.

³A complemento delle informazioni ricevute, l'autorità competente può richiedere in qualsiasi momento informazioni supplementari relative all'oggetto rispettivamente alla prestazione da incentivare.

⁴La priorità per l'analisi e l'evasione delle richieste di incentivo è determinata dalla data di inoltro della documentazione completa.

⁵La richiesta di contributo per l'art. 15 va presentata alla sottoscrizione di un abbonamento di trasporto pubblico o di un altro titolo di trasporto.

Art. 6 - Condizioni di incentivazione

¹Gli incentivi previsti dagli art. da 7 a 12 possono essere concessi unicamente per abitazioni primarie localizzate sul territorio giurisdizionale del Comune, nonché per stabili appartenenti al Comune, al Patriziato, alle Parrocchie, alle Fondazioni e Associazioni senza scopo di lucro.

²Gli incentivi previsti dagli art. da 7 a 9 possono essere concessi soltanto se gli interventi e le opere da incentivare sono al beneficio di una licenza edilizia cresciuta in giudicato o dell'autorizzazione comunale nel caso di annuncio per gli oggetti di cui agli artt. 10 e 12.

³Eventuali incentivi di terzi devono essere apertamente dichiarati nella richiesta di incentivo.

⁴Il Municipio può decidere di negare gli incentivi per interventi e misure che godono già di contributi derivanti da campagne straordinarie.

⁵Gli incentivi possono essere concessi soltanto se gli interventi, le prestazioni e le opere da incentivare sono eseguite da ditte e/o imprese con sede in Svizzera su edifici o terreni/impianti situati entro i confini del

territorio comunale. In caso di esecuzione da parte di ditte e/o imprese con sede non in Svizzera il Municipio si riserva il diritto di reclamare la restituzione del contributo versato.

⁶Se il contributo fosse stato accordato sulla base di informazioni errate, in violazione di norme giuridiche oppure in virtù di fatti inesatti o incompleti, il Municipio si riserva il diritto di reclamare la restituzione del contributo versato.

⁷L'ammontare dell'incentivo per ogni singola richiesta non può superare il 50% dei costi riconosciuti al netto di ulteriori incentivi. Fanno eccezione gli incentivi elargiti per lavori eseguiti in proprio dove l'importo massimo riconosciuto corrisponde al costo totale del materiale.

Capitolo terzo

Incentivi in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili negli edifici

Art. 7 - Risanamenti energetici di edifici esistenti

¹Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano risanamenti energetici su edifici esistenti nel rispetto dei valori di isolamento termico minimi previsti nell'ambito del Risanamento Base e degli Edifici certificati, con l'intervento su uno o su entrambi i seguenti ambiti:

- la sostituzione delle finestre e/o delle porte;
- l'isolazione del tetto e/o delle facciate
- I valori U devono rispettare i valori limite del Regolamento cantonale sull'utilizzazione dell'energia RUn.

Art. 8 - Sostituzione di una pompa di calore

¹Possono beneficiare dell'incentivo coloro che sostituiscono una pompa di calore esistente usata quale impianto principale per il riscaldamento, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, con una nuova pompa di calore a uso principale (aria-acqua, acqua-acqua, salamoia-acqua).

Art. 9 - Conversione di impianti di riscaldamento elettrici diretti o alimentati con combustibili fossili

¹Possono beneficiare dell'incentivo coloro che sostituiscono con una pompa di calore, con un impianto a pellets o si allacciano ad una rete di teleriscaldamento, impianti di riscaldamento elettrici diretti o alimentati con fonti fossili a uso principale in edifici residenziali esistenti.

Art. 10 - Installazione di impianti fotovoltaici

¹Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano nuovi impianti solari fotovoltaici su edifici nuovi o esistenti allacciati alla rete di distribuzione.

Art. 11 - Installazione batterie di accumulo abbinata ad impianti fotovoltaici

¹Possono beneficiare dell'incentivo coloro che installano batterie di accumulo abbinata a impianti solari fotovoltaici allacciati alla rete, su edifici nuovi o esistenti.

Art. 12 - Installazione impianti solari termici

¹Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano nuovi impianti solari termici su edifici esistenti o nuovi.

Art. 13 - Installazioni per comunità locali di autoconsumo

¹Possono beneficiare dell'incentivo coloro che eseguono opere destinate alla creazione di raggruppamenti per il consumo proprio o comunità locali di energia, come l'installazione di batterie comunitarie o di sistemi di monitoraggio 'smart'.

Art 14 - Ammontare dei contributi

¹I contributi comunali per gli incentivi definiti dagli art. 7-13 sono compresi fra:

- lo 0% e il 25% della spesa accertata, per un massimo di 30'000.- franchi;
- lo 0% e il 15% se cumulato ad altri aiuti cantonali o federali, per un massimo di 15'000.- franchi.

²Viene finanziato unicamente l'impianto, la posa e i collegamenti eseguiti in ottemperanza all'articolo 6 paragrafo 5. Sono esclusi lavori collaterali e di progettazione.

³Per lo stesso oggetto possono essere versati più contributi qualora si tratti di investimenti di diverso tipo. Per lo stesso investimento può essere versato un contributo ogni 20 anni.

Capitolo quarto

Incentivi in favore di una mobilità efficiente e sostenibile

Art. 15 - Trasporto pubblico

¹Hanno diritto all'incentivo per la promozione del trasporto collettivo i residenti del Comune che acquistano un abbonamento o un titolo di trasporto per i mezzi pubblici.

²L'incentivo è concesso unicamente per i seguenti abbonamenti e titoli di trasporto:

- Comunità tariffale Arcobaleno: abbonamenti settimanali, mensili o annuali;
- Ferrovie Federali Svizzere (FFS): abbonamento generale (AG), abbonamento 1/2 prezzo, abbonamento binario 7 per i giovani.

³L'importo concesso si situa negli intervalli e categorie seguenti:

- Apprendisti e studenti: fra il 25% e il 75% del prezzo di acquisto;
- Per tutti gli altri utenti: fra il 25% e il 50% del prezzo di acquisto.

⁴Per gli abbonamenti e altri titoli di trasporto di 1a classe l'incentivo corrisponde unicamente alla rispettiva tariffa valida per i medesimi di 2a classe.

⁵Per l'abbonamento generale (AG) l'incentivo è computato sull'abbonamento annuale della Comunità Tariffale Arcobaleno.

⁶L'incentivo comunale è computato sull'importo pagato dal richiedente al netto di eventuali contributi già versati dal datore di lavoro o dall'istituto scolastico o incassati da altri contributi a favore del richiedente.

Capitolo sesto

Disposizioni finali

Art. 16 - Riscossione indebita

¹Gli incentivi indebitamente riscossi devono essere restituiti spontaneamente dai beneficiari.

²Ogni abuso rilevato nell'ambito dell'assegnazione dell'incentivo determina, oltre all'immediata restituzione di quanto indebitamente acquisito, il decadimento del diritto per i cinque anni seguenti. Rimane riservata l'azione penale e il prelievo delle spese amministrative.

Art. 17 - Diritto di compensazione

¹Gli incentivi potranno essere trattenuti a parziale o a totale compensazione delle imposte e delle tasse comunali, qualora gli aventi diritto fossero in mora con il pagamento delle stesse.

Art. 18 - Entrata in vigore

¹A norma della Legge organica comunale (10 marzo 1987), il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio di Stato.

²Il presente Regolamento abroga il Regolamento del Comune di Giornico concernente l'erogazione di incentivi per l'efficienza energetica, lo sfruttamento delle energie rinnovabili e a favore della mobilità sostenibile del 27 giugno 2019, e il Regolamento del Comune di Bodio sui contributi alla produzione elettrica, al risparmio e all'efficienza energetica del 19 giugno 2023

Per il Municipio

I Sindaco

Stefano Imelli

La Segretaria

Maria Teresa Citino

Giornico, **XXX** novembre 2025

Approvazione Consiglio comunale il

Approvazione da parte della Sezione cantonale degli Enti locali il

